

Registro: tassazione dell'atto plurimo

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 19 febbraio 2015

In tema d'imposta di registro, la cessione di una quota sociale a più acquirenti non è soggetta a tassazione unica fissa. È quanto emerge dall'ordinanza 19 febbraio 2015 n. 3300 della Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile – T).

Gli Ermellini hanno respinto il ricorso proposto da un notaio che ha stipulato un atto avente a oggetto la cessione di **una quota** di una società in accomandita semplice a **sei acquirenti**, divenendo così destinatario di un avviso di liquidazione della relativa imposta di registro, essendo stata applicata la registrazione a termine fisso di cui all'articolo 11 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

La CTP e la CTR hanno annullato la ripresa ritenendo effettivamente applicabile alla fattispecie l'articolo sopra citato, che prevede **la registrazione a termine fisso** degli atti pubblici e delle scritture private autenticate riguardanti la negoziazione di quote di partecipazione in società.

Approdata in Cassazione, la vicenda si è invece chiusa a favore del Fisco.

L'articolo 21 del D.P.R. n. 131/86, nello stabilire il regime tributario di registro applicabile nel caso in cui l'atto contenga più disposizioni, detta il criterio distintivo tra tassazione unica (da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa: comma 1) e tassazione separata delle singole disposizioni (comma 2), individuandolo - in linea con il principio generale della tassazione secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, a prescindere dal nomen iuris adoperato (art. 20) - nella sussistenza, o meno, del requisito che esse *“derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre”*.

Si deve allora ritenere che le disposizioni **soggette a tassazione unica** sono soltanto quelle tra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio, **e non per volontà delle parti**

, un vincolo di connessione o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre cioè che sussista tra le convenzioni,

ai fini della tassazione unica

, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente alle convenzioni stesse (cfr. Cass. SS.UU. n. 406/1973; Cass. n. 10789/2004 e n. 10180/2009).

Nel caso esaminato, per la Corte, è evidente il collegamento negoziale tra più pattuizioni, ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale, e non già il negozio complesso richiesto dalla giurisprudenza. Né può incidere l'osservazione, da taluno mossa, secondo cui l'atto in questione, risolvendosi in una modifica statutaria, si sarebbe dovuto considerare in maniera unitaria. Infatti, *“la modificazione del contratto sociale è effetto connesso ad autonoma manifestazione di volontà, data dal consenso dei soci, del tutto estranea e comunque logicamente e cronologicamente successiva al contratto di cessione di una o più quote”* (cfr. Cass. n. 23518/2014).

CESSIONI QUOTE PLURIME CONTESTUALI - IMPOSTA REGISTRO PLURIMA

Scritto da Administrator

Sabato 21 Febbraio 2015 07:17 -
